



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

Il G.D. dott. Claudio Tedeschi, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. 18/2022, osserva;

1.

Con ricorso depositato telematicamente il 14.07.2022, Saulle Giovanni, residente in Roma, in via Lanuvio n. 22, ha premesso di versare nelle condizioni previste dall'art. 7 della legge n. 3/2012 poiché privo dei requisiti per essere assoggettato al fallimento e per non aver presentato nel quinquennio precedente altra istanza di analogo contenuto.

Ha, quindi, dedotto di aver svolto attività professionale di architetto, continuativamente dal 1983 al 2012, anno dal quale, in conseguenza nel ritardo di introiti di propri compensi, l'aveva espletata saltuariamente in modo occasionale -anche perché assunto quale *'lavoratore dipendente presso il Comitato Italiano Paralimpico'*- sino a totalmente cessarla nell'anno 2017.

Ha sostenuto di percepire *'quale dipendente a tempo indeterminato del Comitato Nazionale Paralimpico'* un reddito mensile -come risultante da busta paga del maggio 2022- di euro 2.796,01 al netto di *'trattenuta del quinto operata dall'Amministrazione finanziaria e ritenute a favore del datore di lavoro'*, che il proprio nucleo familiare registrava la presenza della moglie e del figlio maggiorenne, che la *'residenza familiare'* era fissata in immobile in sua proprietà posto in Roma, in via Lavinio n. 22, oggetto di ipoteca di primo grado a garanzia di mutuo acceso nell'anno 2007 per complessivi euro 209.000,00, che il fabbisogno mensile familiare avrebbe dovuto stimarsi in: euro 1.461,97 per *'rata di mutuo'*, euro 150,00 per *'utenze'*, euro 35,00 per *'oneri condominiali'*, euro 500,00 per *'mantenimento figlio maggiorenne'*, euro 500,00 per *'vitto e spese personali'*.

Ha affermato di non aver compiuto nel precedente quinquennio atti di disposizione del proprio patrimonio il cui *'attivo'* indicava in *'complessivi euro 268.000,00 ca'* di cui euro 285.000,00 da riferire al *'patrimonio immobiliare'* ed euro 1.800,00 al *'patrimonio mobiliare'*.

Ha indicato il *'passivo'* in complessivi euro 984.311,26 di cui euro 711.804,03 per *'debito erariale, Agenzia Entrate Riscossione'*, euro 128.828,80 per *'debito previdenziale'*, euro 140.736,89 per *'debito da mutuo ipotecario'*, euro 2.941,54 per *'INPS'*.

2.

Ha, quindi, proposto *'piano del consumatore'* prevedente il pagamento:



- in favore del *'creditore ipotecario immobiliare (UNICREDIT)'* del 100% del proprio credito per complessivi euro 140.736,98 di cui euro 12.078,62 *'all'approvazione del piano'* e il *'residuo come da piano di ammortamento'*;
 - in favore di *'crediti prededucibili'* di euro 24.554,00 *'all'approvazione del piano'*;
 - in favore di *'creditore privilegiato mobiliare (Agenzia delle Entrate Riscossione)'* dell'8.659% del proprio credito (in origine assommante ad euro 711.804,03) per un totale di euro 73.046,00 di cui euro 4.036,00 *'all'approvazione del piano'* ed euro 57.600,00 *'in quarantotto rate mensili da euro 1.200,00'* a far data dal *'mese successivo all'omologa'*;
 - in favore di *'creditore privilegiato mobiliare (Inarcassa)'* dell'8,659% del proprio credito (in origine assommante ad euro 128.828,80) per un totale di euro 11.155,29 *'all'approvazione del piano'*;
 - in favore di *'creditore privilegiato mobiliare (INPS)'* dell'8.659% del proprio credito (in origine assommante ad euro 2.911,54) per un totale di euro 254,71 da corrispondere *'all'approvazione del piano'*;
- per un complessivo ammontare di euro 238.336,98.

2.a

Ha indicato le relative fonti di attivo, quanto ad euro 40.000,00 in *'finanza nuova messa a disposizione dal coniuge sig.ra Iacoangeli Alessia'*, quanto ad euro 57.600,00 in *'euro 600.00 mensili a valere sulla propria retribuzione'* ed euro 600,00 *'garantiti dal coniuge'*.

Ha sostenuto che la debitoria aveva *'natura promiscua'* poiché avente ad oggetto sia *'tributi e contributi previdenziali dovuti in ragione dell'attività professionale svolta sino all'anno 2012'*, sia *'debito per rifinanziamento mutuo prima casa'* ed ha ritenuto, operando richiamo alla sentenza della corte di cassazione n. 1869/2016, che l'esistenza dei primi non avrebbe costituito ostacolo alla presentazione di *'piano del consumatore'* poiché trattavasi di un debito *'non attuale'*; in subordine ha chiesto di valutare il proposto ricorso *'in termini di accordo con i creditori ex art. 7 e ss. L. 3/2012'* evidenziandone la *'convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria'*.

Il ricorso è stato corredato di *'relazione dell'organismo di composizione della crisi ex art. 14 ter legge n. 3/2012'* a firma dei dott.ri Giuseppe Di Martino e Debora Valenti.

3.

Con decreto del 4.08.2022 questo g.d. affermava che il proposto ricorso non avrebbe potuto essere preso in utile considerazione valutativa quale *'piano del consumatore'* ex art. 7 comma 1 bis della legge 27.10.2012 n. 3 mentre avrebbe dovuto ritenersene possibile la giudiziale disamina



quale *'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti'* ex art. 7 comma 1 legge n. 3/2012 e ciò anche in considerazione dell'istanza in subordine articolata da parte ricorrente.

Riteneva, nel contempo, che anche se inquadrato in tale alternativa prospettiva giuridica, l'articolata proposta di accordo appalesava plurimi profili di divergenza rispetto al pertinente paradigma normativo di disciplina che ne determinavano sua disponibilità e rendeva relativa pronuncia reiettiva.

4.

Il collegio adito dal ricorrente in sede di reclamo ex artt. 739 c.p.c. e 10 legge 27.01.2021 n. 3, con ordinanza del 28-29.09.2022 ha annullato tale pronunciamento e rimesso *'gli atti al giudice di prime cure per l'adozione dei provvedimenti conseguenti'*.

Con decreto del 4.10.2022 questo g.d., preso atto che, a seguito della pronuncia del giudice del gravame ed alla luce delle argomentazioni motivate dal medesimo espresse, non avrebbe potuto più ritenersi controversa l'ammissibilità della domanda quale *'accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti'* ex art. 7 comma 1 legge n. 3/2012 ha fissato l'udienza ex art. 10 comma 1 legge n. 3/2012 disponendo: la comunicazione a ciascun creditore degli atti della procedura; la pubblicazione della proposta nel sito internet del tribunale di Roma; che sino alla definitività della decisione di omologa non avrebbero potuto essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della proponente, fatta eccezione per i crediti impignorabili; la necessità di autorizzazione giudiziale per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, a pena di inefficacia nei confronti dei creditori anteriori al momento in cui sarebbe stata eseguita la prescritta pubblicità e sino alla data di omologazione dell'accordo; termine di dieci giorni prima dell'indicata udienza entro il quale i creditori avrebbe potuto far pervenire, secondo le forme previste dall'art. 11 legge n. 3/2012, il proprio consenso che sarebbe stato ritenuto altrimenti prestato una volta comunicata loro la proposta.

4.1

All'udienza del 4.01.2023, alla quale si perveniva a seguito di differimento della precedente del 5.12.2022 onde consentire all'OCC di comunicare a tutti i creditori e prima del suo deposito in tribunale la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale approvativa, presente il patrocinatore del ricorrente e l'OCC nella persona del dott. Giuseppe Di Martino, il procedimento veniva riservato per la decisione.

5.



Esaminati gli atti, rileva, preliminarmente il g.d. che a seguito della trasmissione da parte dell'OCC della relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle maggioranze in uno alla proposta di accordo del debitore, hanno fatto pervenire contestazioni i creditori:

- 'Agenzia delle Entrate - Riscossione' -con pec- esprimendo dissenso all' approvazione dell'accordo in ragione della prevista percentuale di soddisfo del proprio credito, qualificata come '*modesta*', pur riconoscendo '*l' astratta convenienza economica della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio*';

- 'Inarcassa' -con pec- sostenendo che nel contesto dell'accordo il proprio credito sarebbe soddisfatto '*o comunque è molto probabile che sarebbe soddisfatto, in misura inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria*';

6.

Rileva il g.d. che per quel che concerne la contestazione promossa da 'Inarcassa', le proposte ragioni di doglianza relativa alla possibilità di miglior realizzo delle proprie ragioni nel caso di liquidazione del patrimonio del debitore, oltre che dedotta in termini meramente generici e possibilistici che precludono disamina alcuna della sua fondatezza, deve ritenersi, comunque, superata dalla richiamata pronuncia del collegio di questo tribunale, richiamata nella superiore narrativa, che ha annullato la originaria decisione di inammissibilità della proposta di accordo ritenendo, contrariamente a quanto ivi riportato, che l'alternativa liquidatoria non avrebbe visto un adempimento di miglior favore del credito prelatizio, categoria nel quale deve annoversarsi quello in titolarità di essa deducente attesa la sua causale previdenziale.

Quanto, invece, alla contestazione presentata da 'Agenzia delle Entrate Riscossione', tenuto conto della sua letterale articolazione, dinanzi trascritta, deve escludersi che essa integri una deduzione di maggiore convenienza del soddisfo del proprio credito come delineato nell'accordo rispetto a possibili esiti liquidatori.

6.1

Ciò posto va, quindi, osservato che nella propria relazione ex art. 12 comma 1 legge n. 3/2012 l'OCC ha evidenziato che:

- su un monte debitorio a carico del proponente pari ad euro 974.937,94 due creditori hanno espresso voto negativo, nella specie 'Agenzia delle Entrate' titolare di credito di euro 680.167,00 e 'Inarcassa', titolare di credito di euro 128.828,80;

-il credito facente capo ad 'Agenzia delle Entrate', tenuto conto del suo ammontare, si rapportava ad oltre il 60% della complessiva debitoria;



-ai fini anche delle valutazioni richieste dall'art. 12 comma 3 quater legge n. 3/12 l'alternativa liquidatoria non avrebbe consentito maggiore soddisfo della pretesa creditoria di detto ente rispetto a quanto previsto nel contesto del proposto accordo nel quale era stato preventivato l'introito di euro 97.600,00 quale *'apporto di finanza esterna'* .

7.

Sulla scorta delle trascritte risultanze, tenuto conto di quanto ritenuto dal giudice del gravame con riferimento alla quota parte degli emolumenti percipiendi dal proponente da tenere in considerazione in punto di valutazione della alternativa liquidatoria, il proposto accordo deve essere omologato atteso che:

- deve ritenersi conseguita la maggioranza approvativa richiesta dall'art. 11 comma 2 legge n. 3/2012 considerato che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC:

-la proposta di accordo, quanto al credito prelatizio facente attivamente capo ad 'Agenzia delle Entrate Riscossione', pari ad euro 711.804,03, ne prevede il parziale adempimento nella misura del relativo 8.659% per corrispondenti euro 73.046,00 e, pertanto, ciò ne legittimava la partecipazione ai fini dell'approvazione;

-tale posta creditoria, in ragione di mero calcolo matematico, si rapporta ad oltre il 60% della complessiva debitoria pari, come detto, ad euro 984.311,26 e nell'alternativa liquidatoria, come evidenziato nella relazione dell'OCC, non avrebbe potuto avere un miglior soddisfo tenuto conto dell'intervento, nel contesto dell'accordo, di risorse esterne ulteriori e stante, come detto, la limitazione rilevata dal collegio quanto ai redditi del proponente percipiendi da poter prendere un utile considerazione a tali fini comparativi e di raffronto;

-in ragione di tale profilo, afferente la più ampia platea di risorse di attivo fruibili, anche la contestazione proposta da 'Inarcassa' non può ritenersi tale da assumere valenza ostativa alla postulata omologa;

-in applicazione della regola del c.d. crown down prevista dall'art. 12 comma 3 quater legge n. 3/2012 devono, pertanto, riscontrarsi le condizioni richieste per la postulata omologazione;

-deve, infine, ritenersi adesivamente riscontrabile, poiché in sintonia con il dato legislativo di disciplina, la proposta di integrale adempimento del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di casa di abitazione e in titolarità attiva di 'Unicredit s.p.a.', alla luce della previsione dell'art. 8, comma 1 ter legge n. 3/2012 e ciò sia con riferimento al saldo dei ratei non corrisposti -per euro 12.078,62- che al pagamento dei successivi a scadere come da relativo piano di ammortamento atteso che tale aspetto della proposta di componimento della debitoria risulta utile per poter far



conseguire agli ulteriori creditori un soddisfo di miglior favore rispetto a quello preventivabile nella concorrente ipotesi di liquidazione del patrimonio del debitore; nell'omologa che viene resa in dispositivo deve, quindi, ritenersi implicita l'autorizzazione giudiziale al saldo dei ratei scaduti postulata dal richiamato disposto normativo.

P.Q.M.

letti gli artt. 6, 7, 8, 9, 12 e seguenti della legge 27.01.2012 n. 3:

- omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti proposto da Saulle con ricorso depositato telematicamente il 14.07.2022;
 - dispone l'immediata pubblicazione dell'accordo e del presente provvedimento sul sito internet del tribunale di Roma a cura della parte istante;
 - fa divieto ai creditori con causa o titolo posteriore di agire esecutivamente sui beni che ne sono oggetto;
 - demanda all'OCC le attività previste dall'art. 13 legge n. 3/2012;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Roma, 11.01.2023

Il g.d.

dott. Claudio Tedeschi

